

Lezione 9

(A) Necessità dei beni economici per la Chiesa: fedeli e società

Nella giustificazione e difesa della **capacità** della Chiesa in tutte le sue articolazioni di «acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri» si gioca una parte non indifferente della sua missione (chi vuole eliminare o far tacere la Chiesa spesso parte dalla negazione o la limitazione di questa capacità).

Quali sono questi **fini**? «I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri». (c. 1254).

Nel buon uso e amministrazione dei beni economici ci si gioca anche una parte della credibilità della Chiesa. Allo stesso tempo sono necessari standard alti di attività di gestione, a protezione dei beni, che in fin dei conti **sono dei fedeli e per i fedeli**. Per questo, oltre a parametri etici ci vuole l'aiuto di professionisti, una grande prudenza e, alle volte, fermezza (in alcuni posti si diventa ricattabile per aver operato in modo sbagliato o leggero).

c. 1260: In generale il sostentamento della Chiesa si fa tramite contributi e offerte volontarie. In alcuni paesi esistono sistemi che contano sulla mediazione dello Stato tramite i tributi civili, che poi vengono versati alla Chiesa come istituzione.

Alcuni principi di base sulla destinazione delle risorse economiche:

- Rispetto della finalità per le quali sono fatte le donazioni: 1267.3 CIC
- Non è “indifferente” la destinazione se è alla “istituzione” (la Chiesa (*non*) siamo tutti); cfr. 1267.1 CIC
- Non si fa pagare per sacramenti e sacramentali: sono occasione per sovvenire ai bisogni della Chiesa (c. 1380): lavorare seriamente per sradicare abitudini in tale senso, rispettare scrupolosamente le norme sugli stipendi e non escludere nessuno per motivi economici (c. 945.2). Specialmente in posti in cui una parte significativa del sostentamento del clero dipende dagli stipendi e meno da un sistema diocesano bisogna essere non attento ma proprio scrupoloso (c. 1274).

(B) Beni ecclesiastici e controlli nelle operazioni più rilevanti

Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre **persone giuridiche pubbliche nella Chiesa** sono “beni ecclesiastici” e sono retti dai canoni specifici del CIC, nonché dai propri statuti. I beni temporali appartenenti a persone giuridiche private sono retti dai propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si disponga espressamente altro (c. 1257). L’acquisto, amministrazione, alienazione, ecc. dei beni ecclesiastici sono strettamente regolamentati dal diritto canonico.

Per esempio, in alcuni casi è richiesta una licenza della Santa Sede (cc. 683.3, 1292.2 CIC), aggiuntiva a quella delle autorità gerarchiche o dell’istituto.

(C) I beni del parroco e i beni della parrocchia. Titolarità dei beni, rendicontazione e trasparenza.

CEI, Istruzione in materia amministrativa, nn. 97-199

<https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/istruzione-in-materia-amministrativa-2005/>

1) Diritto canonico e diritto dello Stato

Ogni parrocchia civilmente riconosciuta deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (99)

In ogni caso è necessario che i rapporti tra la parrocchia e altri enti eventualmente operanti nel suo ambito siano chiaramente definiti sia nel contesto della programmazione pastorale sia sotto il profilo giuridico (utilizzo degli immobili, responsabilità civili, amministrative e penali, obblighi fiscali, ecc.). (100)

2) Legale rappresentante e amministratore unico

In quanto “pastore proprio” (cfr can. 515 § 1, 519) di una determinata comunità di fedeli, il parroco (...) ne è, infatti, il legale rappresentante (cfr can. 532) e l’amministratore unico (cfr can. 1279 § 1) nell’ordinamento canonico e in quello statale. (...) abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, comprese, ad esempio, l’oratorio e la scuola materna. (102)

D'altro canto, è una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr cann. 537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. (102)

3) Consiglio parrocchiale per gli affari economici

Il CPAE (Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici): Quanti ne fanno parte devono essere scelti in base alla competenza, in analogia con quanto stabilito per il consiglio diocesano per gli affari economici (cfr can. 492 § 1 e n. 26): essi però sono (...) chiamati a svolgere un servizio (...) (ai) fini propri dei beni temporali della Chiesa (cfr can. 1254 § 2). (105)

il CPAE non può sostituirsi al parroco (...) La sua funzione è, invece, di collaborazione col parroco, amministratore della parrocchia. Questi, tuttavia, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPAE se non per gravi motivi.

4) Offerte, contabilità.

Le offerte ricevute dai fedeli siano versate nella cassa parrocchiale (c. 531); **all'unica** cassa parrocchiale è necessario che confluiscono anche **tutti** i proventi destinati alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali (107); qualsiasi somma di denaro depositata in un istituto bancario o postale o investita (ad esempio, in titoli di Stato), deve essere **intestata** in maniera esclusiva alla parrocchia (110)

(È dovere del parroco) tenere bene in ordine i **libri** delle entrate e delle uscite (c. 1284.2.7). Le entrate della cassa parrocchiale devono essere indicate tutte singolarmente e distinte in diverse voci (107); Le uscite della cassa parrocchiale devono essere indicate tutte singolarmente e distinte in diverse voci (108); I documenti comprovanti pagamenti e, in genere, adempimenti eseguiti dalla parrocchia, devono essere conservati presso l'archivio parrocchiale (112)

5) Inventario e manutenzione

Nell'archivio della parrocchia deve anche essere custodito l'inventario dei beni compilato all'inizio dell'incarico del parroco (113)

È fondamentale programmare ed eseguire una corretta manutenzione ordinaria di tutti gli immobili (tinteggiatura, verniciatura, sostituzione delle parti usurate, controlli periodici, ecc.). La manutenzione ordinaria trascurata comporta, con il trascorrere del tempo, la necessità di intervenire in modo straordinario e spesso molto oneroso sugli immobili. (115)

6) Rendiconto e trasparenza

La parrocchia, come ogni persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, è tenuta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all'ordinario del luogo, che deve farlo esaminare dal consiglio diocesano per gli affari economici (cfr cann. 1284 § 2, 8° e 1287 § 1). (114)

7) Possesso esclusivo, usi condivisi, usi esclusi

Come norma generale, la parrocchia deve avere il possesso esclusivo dell'intero complesso parrocchiale, al fine di svolgere in esso le attività istituzionali dell'ente. Il parroco deve (...) gestire direttamente tutti i locali e gli impianti, detenendone le chiavi.

Può consentire che associazioni sportive, scuole, circoli, gruppi musicali o altri soggetti, utilizzino i propri impianti. Tale utilizzazione deve essere formalizzata mediante una convenzione che indichi le ore e i giorni della settimana di utilizzo per un periodo definito e precisi le responsabilità.

La parrocchia è tenuta a osservare la normativa fiscale e civile, soprattutto in materia assicurativa (cfr can. 1284 § 2, 1°) e di diritto del lavoro (cfr can. 1286).

È sconsigliabile la concessione di locali di culto e pastorale a terzi dietro corrispettivo per singole iniziative (ad esempio, per feste di compleanno, assemblee condominiali o comitati civici di quartiere).

Materiale ulteriore per lo studio

Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia. Roma: EDUSC, 2005, pp. 453-457